

BOLLETTINO

XII LEGISLATURA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Mercoledì 20 luglio 1994. — Presidenza del Presidente Antonio MAZZONE.

La seduta comincia alle 15.

Esame di ricorsi per ineleggibilità.

Il deputato Elio VITO, Coordinatore del Comitato per le ineleggibilità e le incompatibilità, riferisce su tre ricorsi, proposti dai signori Mirella Cece, Luigi Barile e Pierluigi Capone, avverso l'eleggibilità dell'onorevole Silvio Berlusconi, sottolineando che il Comitato medesimo all'unanimità ha convenuto sull'infondatezza dei ricorsi medesimi.

Dopo interventi dei deputati Antonio SODA, Giacomo GARRA, Luca AZZANO

CANTARUTTI, Antonio DEL PRETE, Maria Anna CALABRETTA MANZARA, Paolo ROMANI e Vincenzo SIMONELLI, favorevoli al rigetto dei ricorsi e del deputato Luigi SARACENI, favorevole all'accoglimento, intervengono i deputati Alfonso PECORARO SCANIO e Francesco LA SAPONARA, che avanzano perplessità sulla legislazione vigente in materia di ineleggibilità.

Il deputato Elio VITO propone quindi alla Giunta il rigetto dei ricorsi.

Il Presidente pone ai voti tale proposta che è approvata.

La seduta termina alle 16.



ESAME DI RICORSI PER INELEGGIBILITA'

Il deputato Elio VITO, Coordinatore del Comitato per le ineleggibilità e le incompatibilità, riferisce sui ricorsi proposti dai signori Mirella Cece, Luigi Barile e Pierluigi Capone avverso l'eleggibilità dell'onorevole Silvio Berlusconi. Osserva che tali ricorsi pongono un unico problema, quello dell'applicabilità al deputato Berlusconi dell'articolo 10 del testo unico 30/3/1957, n. 361, che sancisce l'ineleggibilità di "coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica ..."

Al riguardo osserva che la valutazione deve essere fondata esclusivamente su ragioni giuridiche essendo preclusa alla Giunta ogni valutazione di opportunità politica in materia di elettorato passivo.

Al pari non sono in questa sede ammissibili rilievi circa l'eventuale conflitto di interessi tra la carica di Presidente del Consiglio e di azionista di imprese televisive.

Riferisce che il Comitato per le ineleggibilità e le incompatibilità ha ritenuto all'unanimità infondati





i ricorsi: il citato articolo 10 non è infatti applicabile all'onorevole Berlusconi in quanto l'inciso "in proprio" deve intendersi nel senso "in nome proprio" e l'onorevole Berlusconi non è titolare in nome proprio di concessioni radiotelevisive.

Il deputato Antonio SODA dichiara di concordare con l'onorevole Vito, precisando peraltro che il suo è un giudizio di carattere personale fondato esclusivamente su ragioni giuridiche.

Il deputato Giacomo GARRA dichiara di concordare con le valutazioni dei deputati Vito e Soda; precisa che, benchè in questo caso il problema non si ponga avendo il Comitato ritenuti infondati i ricorsi, occorrerebbe, in generale, verificare che essi siano presentati da soggetti legittimati e individuati come persone fisiche e come elettori.

Il deputato Luigi SARACENI osserva che il nocciolo del problema risiede nell'interpretazione dell'espressione "in proprio" usata dal citato articolo 10. Ritiene che tale espressione debba interpretarsi alla luce della sua ratio, in chiave non formalistica ma sostanzialistica. Da questo punto di vista, non è dubbio che la norma intenda far riferimento al soggetto persona fisica che sia il "reale titolare" della concessione. Del resto, dato che le attività economiche





Camera dei Deputati

GIUNTA DELLE ELEZIONI

28

5.

cui fa riferimento la norma ben difficilmente potrebbero essere, per la loro rilevanza economica, svolte da un imprenditore individuale, interpretare l'espressione "in proprio" in modo letterale significherebbe svuotarla di contenuto.

La funzione della norma è chiaramente quella di sancire l'ineleggibilità di persone che potrebbero valersi di una posizione privilegiata nella competizione elettorale: da questo punto di vista, sarebbe incongruo colpire il legale rappresentante di una società e non anche chi di fatto la controlla.

Osserva che la normativa dell'articolo 10 deve interpretarsi anche alla luce della cosiddetta legge Mammi (Legge n. 223 del 1990) che stabilisce una vera e propria identità tra concessionario e azionista di controllo. In particolare si richiama alle norme di tale legge: che prescrivono l'individuabilità delle persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto (articolo 17, comma 2); che sanciscono la nullità di trasferimenti di azioni o quote di società concessionarie a favore di società il cui assetto proprietario non sia chiaramente individuabile (articolo 17, comma 4); che impongono di richiedere la conferma della concessione nel caso di trasferimento di azioni o quote di società concessionarie allorchè, per effetto del trasferimento, un





Camera dei Deputati

GIUNTA DELLE ELEZIONI

29

6.

singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile vengano a disporre di una quota di capitale superiore al dieci per cento (articolo 17, comma 5); che prevedono la revoca della concessione nel caso in cui il titolare di essa sia sottoposto a misure di prevenzione (articolo 31). Decisivo infine gli sembra il riferimento all'articolo 15 che stabilisce l'equiparazione tra la titolarità della concessione e il controllo o il collegamento di società concessionarie ovvero la titolarità di partecipazioni nelle misure indicate dall'articolo 2359 del Codice Civile.

Il deputato Alfonso PECORARO SCANIO osserva che la legislazione in materia di ineleggibilità è estremamente carente: essa sancisce l'ineleggibilità di soggetti titolari di uffici che comportano posizioni di influenza molto meno rilevanti di quella di un soggetto in grado di controllare ben tre reti televisive. Pertanto auspica una revisione della legislazione.

Il deputato Luca AZZANO CANTARUTTI dichiara di concordare con le conclusioni del collega Vito: osserva che le indubbe carenze legislative non possono comunque autorizzare un'interpretazione estensiva o analogica delle norme, ed anzi esse stesse impongono di non ritenere accoglibili i ricorsi.





Camera dei Deputati

GIUNTA DELLE ELEZIONI

30

7.

Il deputato Antonio DEL PRETE dichiara di concordare con il collega Vito rilevando che, in materia di diritti soggettivi pubblici e, in particolare, di elettorato passivo non sono consentite interpretazioni estensive.

Il deputato Giacomo GARRA osserva che l'espressione "in proprio" si riferisce alle imprese individuali e non al fenomeno del controllo societario; nè è consentita in materia di ineleggibilità l'interpretazione estensiva essendo l'ineleggibilità eccezione alla regola generale dell'eleggibilità.

Il deputato Francesco LA SAPONARA osserva che la legislazione italiana in materia di ineleggibilità è molto carente e auspica quindi una revisione di essa anche sulla scorta di quanto previsto in altri ordinamenti.

Il deputato Maria Anna CALABRETTA MANZARA osserva che allo stato attuale della legislazione non è revocabile in dubbio che la posizione dell'onorevole Berlusconi non è riconducibile al più volte citato articolo 10, poichè l'espressione "in proprio", collegata come è con quella "legale rappresentante", non può che significare "in nome proprio". L'opposta tesi del collega Saraceni d'altra parte comporterebbe una situazione di incertezza giuridica anche per la





Camera dei Deputati

GIUNTA DELLE ELEZIONI

31

8.

difficoltà di stabilire quali siano le partecipazioni azionarie rilevanti ai fini dell'articolo 10.

Il deputato Paolo ROMANI dichiara di concordare con le conclusioni del Comitato.

Il deputato Vincenzo SIMONELLI osserva che, de jure condito e sulla base di una interpretazione letterale, non vi è dubbio che l'espressione "in proprio" significhi "in nome proprio" per cui l'articolo 10 non è applicabile al collega Berlusconi.

Il deputato Elio Vito propone, sulla base delle motivazioni già svolte, il rigetto dei ricorsi.

Il Presidente pone ai voti tale proposta che è accolta a maggioranza.

La seduta termina alle 16.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



della Camera dei deputati, sono state già oggetto di esame da parte della Giunta delle elezioni nella passata legislatura.

La Giunta, nella seduta del 20 luglio 1994, esaminò i ricorsi proposti avverso l'eleggibilità dell'onorevole Silvio Berlusconi. Il relatore del tempo ebbe a riferire che il Comitato per le eleggibilità e le incompatibilità aveva valutato all'unanimità infondati i ricorsi, ritenendo che l'articolo 10 del testo unico non fosse applicabile all'interessato in quanto l'inciso « in proprio » doveva intendersi « in nome proprio », e quindi non applicabile all'onorevole Berlusconi, atteso che questi non era titolare di concessioni radiotelevisive in nome proprio e che la sua posizione era riferibile alla società interessata solo a mezzo di rapporti di azionariato. Nella discussione si evidenziò, da parte di vari componenti, che in materia di diritti soggettivi pubblici e, in particolare, di elettorato passivo, non sono consentite interpretazioni estensive e che l'espressione « in proprio », di cui alla norma di legge, non si riferisce al fenomeno delle società e tantomeno può essere richiamato nei casi di partecipazioni azionarie indirette. Tali posizioni risultavano coerenti con le sentenze della Corte costituzionale. La Giunta di allora, di conseguenza, respinse a maggioranza i ricorsi proposti.

Osserva che, ad oggi, il Comitato per le eleggibilità e le incompatibilità, in sede di esame preliminare di alcuni dei reclami presentati, ha convenuto a maggioranza sui principi richiamati ed ha quindi preso atto dell'insussistenza di ipotesi di ineleggibilità per i ricorsi ex articolo 10, commi 1 e 3, del citato testo unico, in considerazione dell'assenza di titolarità « in proprio » delle posizioni giuridiche interessate dalla norma. Il Comitato ha preso altresì atto della non ricorrenza, per i deputati interessati, dei presupposti di fatto per configurare ipotesi di ineleggibilità.

Per tali motivi comunica che il Comitato propone l'archiviazione per manifesta infondatezza dei reclami presentati av-

Omissis

Esame dei reclami in materia di ineleggibilità.

Il Coordinatore del Comitato per le ineleggibilità, Enzo TRANTINO, rileva che le questioni interessate dai ricorsi per ineleggibilità ex articolo 10, commi 1 e 3, del testo unico delle leggi per l'elezione

verso l'eleggibilità dei deputati Berlusconi, Berruti, Dell'Utri, Martusciello, Previti e Sgarbi.

Il deputato Maria CARAZZI rileva che per alcuni dei casi trattati dal Comitato si è potuto rilevare il superamento di fatto della posizione di eventuale ineleggibilità, mentre non è dato disporre di un riscontro analogo per la posizione del deputato Berlusconi, specie in quanto non è dato conoscere le situazioni relative alla proprietà e al controllo della società concessionaria dell'emittenza radiotelevisiva.

In tale quadro ritiene che si debba innanzitutto ragionare sulla locuzione « in proprio » di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi elettorali, e quindi successivamente valutare se è sufficiente una dichiarazione dell'interessato circa la sua posizione, ovvero se non sia doveroso e utile acquisire dati, anche di provenienza del dichiarante, in ordine ai rapporti con la società concessionaria e all'intreccio azionario.

Per tali motivi si dichiara contraria all'immediata archiviazione dei reclami avverso l'eleggibilità del deputato Berlusconi.

Il deputato Pasquale GIULIANO osserva che la norma, di cui all'articolo 10 del testo unico, in specifico riferimento alla locuzione « in proprio », non può che essere soggetta a un'interpretazione strettamente letterale, in ossequio ai principi costituzionali, ribaditi in sentenze della Corte costituzionale, secondo i quali le norme che regolano la materia devono essere interpretate sempre nel senso di favorire l'elettorato passivo.

In sostanza la norma richiamata va intesa come riferita alle concessioni *ad personam* e quindi, se non c'è titolarità da parte della persona fisica, non si pone alcun problema di eleggibilità, pur in presenza di eventuali partecipazioni azionarie. In tale quadro appaiono non necessari approfondimenti istruttori in quanto la questione è giuridicamente definita.

Il deputato Giuseppe ROSSIELLO ritiene che la Giunta sia chiamata ad applicare la norma di legge e che quindi, anche sulla base della documentazione disponibile, non sussistano per i casi in esame presupposti di ineleggibilità. Certo a suo avviso va riordinata la legislazione sull'elettorato passivo, intervenendo nella fase della presentazione della candidatura. Si dichiara quindi favorevole alla proposta del Comitato.

Il deputato Luigi MASSA sottolinea che la questione in esame può essere risolta solo modificando la normativa del testo unico delle leggi elettorali, nel senso di attualizzare le disposizioni del tempo, che furono volute dal legislatore senza poter avere in mente le situazioni odierne. Condivide quindi la posizione del collega Trantino, affermando che oggi ci si deve limitare all'interpretazione possibile della norma: interpretazione che, anche sulla base degli indirizzi della Corte costituzionale, non può che essere restrittiva. Altro è il problema che deve porsi il legislatore in prospettiva di eventuali modifiche della legge.

Il deputato Giacomo GARRA ricorda le battaglie di don Sturzo contro i casi dei controllati/controllore, sottolineando che l'attenzione del legislatore fu volta a porre limiti all'ingresso in Parlamento di soggetti in posizione di conflitto di interesse provenienti specialmente dall'imprenditoria pubblica. Conclude rilevando che le perplessità sollevate nascono più da un'ottica di interpretazione analogica (che nel caso di specie non può ricorrere) che di interpretazione estensiva.

Il deputato Angelo MUZIO invita a procedere alle votazioni caso per caso.

Il Presidente Elio VITO fa presente che la Giunta è chiamata a deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dei reclami presentati, ai sensi del punto 1, lettera a), della delibera approvata all'unanimità dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 24 luglio 1996,

sulla quale è intervenuto il vaglio positivo della Giunta per il regolamento.

La Giunta delibera quindi a maggioranza di archiviare per manifesta infondatezza, i reclami presentati avverso l'eleggibilità del deputato Berlusconi; delibera inoltre, di archiviare per manifesta infondatezza, all'unanimità, i reclami presentati avverso eleggibilità dei deputati Berruti, Dell'Utri, Martusciello e Previti, nonché con una astensione, il reclamo avverso l'eleggibilità del deputato Sgarbi.

Omissis

Omissis

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

Inversione dell'ordine del giorno	6
Esame dei ricorsi in materia di ineleggibilità	6
Seguito della verifica dei poteri nella XXVI Circoscrizione (Sardegna)	11
Definizione della questione relativa ai seggi non attribuiti (<i>Rinvio dell'esame</i>)	14
COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XIX CIRCOSCRIZIONE (CAMPANIA 1)	14

*Giovedì 18 aprile 2002. – Presidenza del
Presidente Antonello SORO.*

Esame dei ricorsi in materia di ineleggibilità.

Antonello SORO, *presidente*, osserva che risultano agli atti alcuni ricorsi ed esposti in materia di ineleggibilità, già esaminati in via preliminare dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Quattro ricorsi sono stati presentati avverso l'eleggibilità, rispettivamente, dei deputati Nicola Crisci, Riccardo Marone, Antonio Ruggia e Pietro Tidei – presentati da candidati dei rispettivi collegi uninominali –, nonché due esposti avverso l'eleggibilità, rispettivamente, dei deputati

Vincenzo De Luca e Francesco Rutelli, per asserita violazione dell'articolo 7, primo comma, lettera c), e secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Inoltre, altri due esposti pongono diverse questioni, tra cui anche quella dell'asserita ineleggibilità del deputato Rutelli. I presentatori dei ricorsi e degli esposti ritengono che gli indicati deputati, i quali prima della presentazione della candidatura ricoprivano la carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti – carica che l'articolo 7, primo comma, lettera c), annovera tra le cause di ineleggibilità – si siano dimessi da tale carica oltre il termine previsto dall'articolo 7, secondo comma, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità (180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati), ancorché entro il termine di cui all'articolo 7, ultimo comma (in caso di scioglimento anticipato, la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale*).

Un altro ricorso presentato avverso l'eleggibilità del deputato Giuseppe Drago,

deputato dell'Assemblea regionale siciliana nonché componente del Governo regionale all'atto della presentazione della candidatura a deputato nazionale, fa riferimento al predetto articolo 7 del testo unico n. 361 del 1957 - il quale a seguito di una sentenza della Corte costituzionale non prevede più la carica di deputato regionale o consigliere regionale come causa di ineleggibilità - ritenendo che l'assenza nella medesima disposizione delle cariche di presidente della giunta e di assessore regionale quali cause di ineleggibilità configuri l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 7 per irragionevolezza e per disparità di trattamento rispetto alle altre cause di ineleggibilità ivi previste (in particolare, quella di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti o di presidente di provincia). Pertanto, viene chiesto di dichiarare ineleggibile il deputato Drago e, ritenendo che sussista la legittimazione della Giunta delle elezioni a sollevare la questione di legittimità costituzionale, in considerazione della natura giurisdizionale della sua attività, la Giunta stessa viene sollecitata a rimettere al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità del predetto articolo 7.

Un altro ricorso presentato avverso l'eleggibilità del deputato Gianfranco Cozzi fa riferimento all'asserita violazione del medesimo articolo 7 nonché dell'articolo 10, comma 1, n. 1, del testo unico n. 361 del 1957. In particolare, viene sostenuto che il deputato Cozzi ricopriva la carica - rientrando tra quelle per le quali è prevista l'ineleggibilità ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1, del testo unico - di consigliere e presidente dell'Autostrada dei fiori Spa fino al 3 aprile 2001, data successiva a quella di scadenza del termine di cui all'articolo 7, ultimo comma, del testo unico n. 361 del 1957.

Tre esposti presentati avverso l'eleggibilità del deputato Silvio Berlusconi fanno riferimento all'asserita violazione dell'articolo 10, comma 1, n. 1, del testo unico n. 361 del 1957. Un ricorso, presentato da un candidato del collegio uninominale nel quale il deputato Berlusconi è stato eletto, nonché altri due esposti sono stati resti-

tuiti al mittente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del regolamento della Giunta delle elezioni, in quanto inviati oltre il termine di venti giorni dalla data di proclamazione del deputato cui si riferivano. I presentatori degli esposti considerano ineleggibile il deputato Berlusconi quale detentore del pacchetto di maggioranza di società titolare di concessione pubblica, giacché - a loro avviso - la disposizione richiamata sancisce l'ineleggibilità a parlamentare di chi direttamente o indirettamente controlli un'impresa a cui sia stata assegnata una concessione amministrativa di notevole entità economica. I presentatori degli esposti ritengono, in particolare, che la citata disposizione si riferisca anche al controllo indiretto della società concessionaria.

Al riguardo si può osservare quanto segue, sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Per quanto riguarda i ricorsi concernenti l'asserita violazione dell'articolo 7 del testo unico, risulta che altri deputati - pur in assenza di ricorsi specifici - versino nella stessa situazione dei deputati nei confronti dei quali sono stati presentati i ricorsi e gli esposti, cioè ricoprivano la carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti dimettendosi oltre il termine di 180 giorni dalla scadenza naturale della legislatura (si tratta, in particolare, dei deputati Gregorio Dell'Anna, Maurizio Fistarol, Renato Galeazzi, Giuseppe Geraci, Riccardo Illy, Rolando Nannicini, Pasquale Viespoli). Il problema sollevato riguarda essenzialmente l'interpretazione da dare al combinato disposto del secondo e dell'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico. In proposito, si registrarono due casi sostanzialmente identici nel 1964 (IV legislatura), su ciascuno dei quali la Giunta delle elezioni deliberò in senso opposto. Nel primo caso (deputato Corrao, dimessosi oltre il termine di 180 giorni dalla data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dalle cariche di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, che allora era annoverata tra le cause di ineleggibilità, e

di sindaco di città con popolazione superiore ai 20 mila abitanti), la Giunta deliberò l'annullamento dell'elezione ma l'Assemblea respinse la proposta della Giunta, con conseguente convalida dell'elezione del deputato in questione. Nel secondo caso (deputato Marras, dimessosi oltre il predetto termine di 180 giorni dalla carica di consigliere regionale), la Giunta propose la convalida dell'elezione e l'Assemblea approvò. Le due opposte deliberazioni della Giunta erano motivate da due diverse tesi in materia di scioglimento anticipato (esposte sinteticamente dal presidente *pro tempore* della Giunta delle elezioni in una nota allegata alle relazioni per l'Assemblea).

La prima tesi sosteneva che le dimissioni prima dei 180 giorni dalla scadenza normale della legislatura sono condizione indispensabile per essere eleggibile. Scioglimento anticipato è, quindi, quello che precede di almeno 180 giorni la fine della legislatura, mentre ogni scioglimento nei 180 giorni non può essere considerato anticipato in senso proprio. Questa interpretazione porta a prevedere in sostanza due tipi di scioglimento anticipato: quello formale o tecnico, che si verifica ogniqualvolta il Parlamento si scioglie prima della scadenza naturale, sia pure di pochi giorni, e quello sostanziale, che deve precedere i 180 giorni dal termine finale. Solo questa seconda ipotesi costituisce lo scioglimento anticipato, con tutte le conseguenze, comprese quelle relative alla ineleggibilità. La seconda tesi sosteneva invece che la legge non prevede in alcun modo i due tipi di scioglimento e, parlando solo di scioglimento anticipato, deve ritenersi che tale ipotesi si verifichi ogniqualvolta lo scioglimento precede, anche di pochi giorni, il termine naturale di fine legislatura. Per entrambi i casi richiamati, come si è detto, la Camera deliberò nel senso dell'eleggibilità, ritenendo pertanto di accogliere la seconda tesi, più conforme al tenore letterale della legge.

Orbene, il termine di scadenza naturale della XIII legislatura era fissato all'8 maggio 2001 e di conseguenza il termine di 180 giorni di cui all'articolo 7, secondo

comma, del testo unico veniva a cadere il 9 novembre 2000. Lo scioglimento delle Camere è stato disposto con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2001. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico veniva quindi a cadere il 16 marzo 2001. Risulta che tutti i deputati avverso la cui eleggibilità sono stati presentati ricorsi in relazione all'articolo 7 del testo unico nonché gli altri deputati che versano in analoga situazione si siano dimessi oltre il termine di 180 giorni di cui al secondo comma ma comunque entro il termine di 7 giorni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7; così anche il deputato Marone, la cui posizione peraltro - essendo vicesindaco di Napoli, ancorché con funzioni di sindaco, prima della presentazione della candidatura alle elezioni politiche - non sembrerebbe a stretto rigore riconducibile alla fattispecie di cui alla citata disposizione.

Per quanto esposto sopra, si può conclusivamente ritenere che ai casi in esame sia applicabile l'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico e che per tutti i deputati considerati la rimozione della causa di ineleggibilità sia intervenuta entro il termine ivi previsto.

Peraltro, l'incertezza applicativa delle disposizioni richiamate rende opportuno un intervento legislativo che chiarisca in modo non controvertibile l'operatività del termine di 180 giorni nel caso di elezioni anticipate con scioglimento delle Camere nel corso dell'ultimo semestre della legislatura. Tale intervento di chiarificazione potrà riguardare anche il connesso profilo - attualmente non espressamente disciplinato dalla legge - della incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti o di presidente di giunta provinciale, alla quale sia eletto un deputato in carica.

Per quanto riguarda il ricorso avverso l'eleggibilità del deputato Drago, si deve anzitutto sottolineare che con sentenza n. 344 del 1993 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del-

l'articolo 7, primo comma, lettera a), del testo unico n. 361 del 1957 - che considerava ineleggibili i deputati regionali e i consiglieri regionali - in quanto ritenuto « palesemente irragionevole e incoerente con il sistema delle ineleggibilità legislativamente previsto », essendo il singolo consigliere regionale titolare esclusivamente del potere di iniziativa legislativa il cui esercizio non può considerarsi possibile motivo di turbativa della *par condicio* tra i candidati all'elezione politica. Vero è che la stessa Corte ammoniva il legislatore a prevedere l'ineleggibilità a parlamentare nazionale del presidente della giunta regionale e degli assessori regionali, titolari di importanti poteri politici e di rilevanti funzioni di amministrazione attiva e quindi idonei ad influenzare l'elettorato. Purtuttavia, l'articolo 7 del testo unico non è stato modificato a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale e quindi la titolarità della carica di assessore regionale non può essere invocata come causa di ineleggibilità, in quanto nel nostro ordinamento - in forza dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione e secondo l'orientamento consolidato della stessa giurisprudenza costituzionale - l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione, sicché le norme sulle ineleggibilità, che derogano al principio della generalità dell'elettorato passivo, devono ritenersi di stretta interpretazione, ad esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica. Cionondimeno, la questione posta dal ricorrente appare meritevole di considerazione al fine di un auspicabile intervento legislativo, che risulta essere la sede più idonea ed efficace per affrontare complessivamente la questione, mentre non si ritiene ipotizzabile - anche in assenza di qualsivoglia precedente al riguardo - la rimessione alla Corte della questione di costituzionalità da parte della Giunta.

Per quanto riguarda il ricorso avverso l'eleggibilità del deputato Cozzi, si deve osservare che in base al tenore letterale della norma il termine di cui all'articolo 7, ultimo comma, del testo unico si applica solo alle cause di ineleggibilità indicate

nell'articolo 7 medesimo, laddove l'ineleggibilità addebitata al deputato Cozzi è contemplata all'articolo 10, nel quale non è espressamente previsto il termine ad quem per rimuovere la causa di ineleggibilità. In assenza di un termine esplicitamente indicato, si deve ritenere che la causa di ineleggibilità di cui all'articolo 10 non operi qualora le dimissioni dalla carica interessata intervengano prima della presentazione della candidatura alle elezioni politiche.

Nel caso di specie, la carica di presidente dell'Autostrada dei fiori Spa appare riconducibile alle ipotesi di ineleggibilità previste all'articolo 10, comma 1, n. 1, essendo tale società vincolata con lo Stato per concessione amministrativa di notevole entità economica, con l'obbligo di adempimenti specifici. Tuttavia, il presidente Cozzi risulta essersi dimesso dalla carica - come riconosce lo stesso ricorrente - il 3 aprile 2001, ossia cinque giorni prima della data fissata dall'articolo 20, comma 1, del testo unico per la presentazione delle candidature (il trentacinquesimo e il trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione, vale a dire l'8 e il 9 aprile 2001). Si deve quindi ritenere, per le ragioni anzidette, che la causa di ineleggibilità non possa essere fatta valere nei confronti del deputato Cozzi.

Per quanto riguarda gli esposti avverso l'eleggibilità del deputato Berlusconi, si ricorda che la Giunta delle elezioni si è già occupata della questione nelle due precedenti legislature (seduta del 20 luglio 1994, XII legislatura; seduta del 17 ottobre 1996, XIII legislatura). In entrambi i casi la Giunta deliberò di archiviare i reclami presentati ritenendoli infondati. Nella seduta del 17 ottobre 1996 si evidenziò che in materia di diritti soggettivi pubblici e in particolare di elettorato passivo non sono consentite - nel vigente ordinamento - interpretazioni estensive e che l'espressione « in proprio », di cui alla norma di legge, non si riferisce al fenomeno delle società e non può essere richiamato nei casi di partecipazioni azionarie indirette. Pertanto, la Giunta delle elezioni in en-

trambe le precedenti legislature ha preso atto dell'insussistenza di ineleggibilità in considerazione dell'assenza di titolarità in proprio della posizione giuridica interessata dalla norma. In merito agli esposti presentati all'inizio della XIV legislatura avverso l'eleggibilità del deputato Berlusconi, la Giunta potrebbe confermare il giudizio espresso sulla questione nelle due precedenti legislature.

Per le ragioni indicate - conformemente alle conclusioni cui è pervenuto il Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze - tutti i predetti ricorsi ed esposti potrebbero essere archiviati, non ravvisandosi in essi le previste ragioni di fondatezza. Peraltro, la complessità e la delicatezza delle questioni concernenti le ineleggibilità nonché talune difficoltà applicative delle relative disposizioni di legge suggeriscono un intervento del legislatore diretto a razionalizzare l'intera materia, in modo da eliminare gli spazi di non univoca interpretazione.

Luigi OLIVIERI (DS-U), nel dichiarare di condividere la proposta riguardante i ricorsi in materia di ineleggibilità, fa presente che per quanto concerne il profilo della incompatibilità della carica di deputato con la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti non si è registrata unanimità di posizioni all'interno del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, nel senso che alcuni esponenti della maggioranza ed egli stesso hanno manifestato l'avviso di prevedere esplicitamente la sussistenza della incompatibilità tra le due cariche. Riterrebbe quindi opportuno puntualizzare tale aspetto.

Antonello SORO, *presidente*, sottolinea che il profilo dell'incompatibilità della carica di deputato con la carica di sindaco di città con più di 20 mila abitanti non è espressamente disciplinato dal punto di vista legislativo e che quindi spetterà al legislatore colmare il vuoto. In questa sede la Giunta solleva l'esigenza di una migliore definizione normativa senza prefigurare la decisione finale che spetterà agli organi

legislativi competenti. Analoga considerazione può essere svolta con riferimento alla questione del termine di 180 giorni previsto dall'articolo 7, secondo comma, del testo unico n. 361 del 1957. In proposito, auspica comunque che, dopo la conclusione della verifica dei poteri, la Giunta delle elezioni possa attivarsi ai fini dell'auspicato intervento di razionalizzazione normativa.

Vincenzo NESPOLI (AN) intende esprimere la propria posizione personale in merito alla questione della ineleggibilità a parlamentare dei sindaci di comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti. Al riguardo rileva che, anziché fare riferimento alla distinzione tra scioglimento tecnico e scioglimento sostanziale, occorrerebbe richiamare la norma della legge elettorale che consente di distinguere fra scioglimento anticipato e scioglimento alla scadenza naturale sulla base del numero delle firme da raccogliere per la presentazione dei candidati e delle liste. Ritiene che il rispetto rigoroso della legge avrebbe richiesto che le dimissioni dei sindaci intenzionati a candidarsi alle elezioni politiche intervenissero entro il 9 novembre 2000, unico termine applicabile in quel momento. Concorda comunque sull'esigenza che, nel contesto dell'elezione diretta dei sindaci, si proceda a un intervento legislativo razionalizzatore sulla materia della ineleggibilità. In conclusione, nel ribadire la sua posizione personale sul punto, dichiara di non partecipare alla votazione, pur evidenziando la necessità che in una materia così complessa sia fatta la dovuta chiarezza.

Salvatore ADDUCE (DS-U), nel condividere le conclusioni cui è pervenuto il Comitato, si dichiara comunque favorevole ad una sistemazione normativa della materia. Ricorda che nel corso del dibattito in Assemblea sul progetto di legge concernente il conflitto di interessi taluni esponenti della maggioranza hanno richiamato la posizione di un componente della Giunta delle elezioni che nella scorsa legislatura approvò la proposta di archivia-

zione dei ricorsi presentati avverso l'eleggibilità del deputato Berlusconi: al riguardo tiene a precisare che la questione del conflitto di interessi e quella dell'ineleggibilità sono distinte. In conclusione, dichiara voto favorevole sulla proposta del Comitato, illustrata dal presidente, non essendovi elementi che possano far sostenere positivamente l'ineleggibilità del deputato Berlusconi.

Gregorio FONTANA (FI), nell'annunciare voto favorevole, ricorda che nel corso del dibattito in Assemblea sul conflitto di interessi è stata invocata dall'opposizione anche l'applicazione dell'articolo 10 del testo unico della legge elettorale.

La Giunta approva all'unanimità la proposta di archiviare – nei termini indicati dal presidente, conformemente alle conclusioni cui è pervenuto il Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze – i ricorsi e gli esposti presentati avverso l'eleggibilità di deputati.

OMISSIS

OMISSIS

v
s
l'
n
d
d
sc
p

OMISSIS

OMISSIS

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, con riferimento alla carica del deputato Mistrello Destro testé dichiarata incompatibile, provvederà immediatamente ad effettuare la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta.

Su proposta del Comitato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, la Giunta prende, inoltre, atto dell'eleggibilità del deputato Silvio Berlusconi con riferimento ai profili indicati nell'esposto presentato, convenendo di archiviare tale esposto.

OMISSIS

OMISSIS

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:	
Esame dei ricorsi in materia di ineleggibilità	5
Comunicazioni del Presidente	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 26 ottobre 2006. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 9.

Esame dei ricorsi in materia di ineleggibilità.

Gianfranco BURCHIELLARO (Ulivo), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze*, riferendo sui lavori del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ricorda che risultano agli atti ricorsi ed esposti in materia di ineleggibilità, in ordine ai quali il Comitato ha svolto la prescritta istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta.

Tre ricorsi avverso l'eleggibilità, rispettivamente, dei deputati Lorenzo Bodega, Giustina Mistrello Destro e Sebastiano Neri sono stati presentati, nel termine prescritto dall'articolo 9 del regolamento della Giunta, dai candidati primi dei non eletti delle rispettive liste nelle circoscrizioni di proclamazione. Avverso l'eleggibilità dei deputati Bodega e Mistrello Destro sono stati, inoltre, presentati due esposti da parte di singoli elettori. Un esposto presentato avverso l'eleggibilità del depu-

tato Silvio Berlusconi fa, infine, riferimento all'asserita violazione dell'articolo 10, primo comma, n. 1, del testo unico n. 361 del 1957.

Il ricorso presentato da Nicola Molteni (candidato primo dei non eletti della lista Lega nord-Movimento per l'autonomia nella IV circoscrizione Lombardia 2) avverso l'eleggibilità del deputato Lorenzo Bodega e l'analogo esposto presentato da Giancarlo Ferrario fanno riferimento all'asserita violazione dell'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico n. 361 del 1957 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in ragione del fatto che il deputato Bodega è risultato cessato dalla carica di sindaco di Lecco solo in data 3 marzo 2006, posteriormente, dunque, alla data del 5 febbraio 2006 entro cui avrebbe dovuto dimettersi per rimuovere la situazione di ineleggibilità, ai sensi del citato articolo 3-bis del decreto-legge n. 1 del 2006. Tale disposizione transitoria, con esclusivo riferimento alle elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ha stabilito, infatti, che, anche nel caso in cui lo scioglimento delle Camere ne avesse anticipato la scadenza per un periodo pari o inferiore a 120 giorni – come effettivamente avvenuto – le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unico n. 361

del 1957 non avrebbero avuto effetto se le funzioni esercitate fossero cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (avvenuta il 29 gennaio 2006). Una disposizione analoga era già contenuta nell'articolo 3 della legge n. 270 del 2005, con cui si fissava il termine per la cessazione delle funzioni nel settimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 270 (avvenuta il 31 dicembre 2005).

Nel corso dell'istruttoria in contraddittorio svolta dal Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze il deputato Bodega ha trasmesso le proprie controdeduzioni ed è stato ascoltato dal Comitato medesimo nella riunione del 12 ottobre 2006. Secondo il deputato Bodega, l'articolo 7, quinto comma, del testo unico n. 361 del 1957, nel prevedere che l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalla carica di sindaco, consentirebbe di considerare, ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, sufficiente la cessazione dalle funzioni all'atto dell'accettazione della candidatura, ancorché non preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni entro il termine previsto dalla legge. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 7 del testo unico n. 361 del 1957 sarebbero, cioè, destinate ad operare autonomamente al fine di eliminare la situazione di ineleggibilità, poiché altrimenti « se le dimissioni fossero l'unico rimedio di rimozione della causa di ineleggibilità, la disposizione del quarto comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361 del 1957 sarebbe illogica in quanto sanzionerebbe con la decadenza dalla carica la posizione del sindaco che accetti la candidatura pur sapendo di non essere eleggibile a deputato ». Inoltre, il deputato Bodega ha osservato che, con l'introduzione di un sistema elettorale di tipo proporzionale a liste bloccate e senza voto di preferenza e che, come tale, non prevede un confronto diretto con gli avversari, proprio invece del sistema maggioritario, l'elezione dei deputati è stata affidata alle scelte insindacabili di ciascun

partito piuttosto che degli elettori, il che renderebbe non più razionale la previsione dell'ineleggibilità fondata sulla *ratio* di evitare la *captatio benevolentiae* degli elettori. Il deputato Bodega ha evidenziato, inoltre, l'incongruità del fatto che l'ordinamento, a fronte della ineleggibilità dei sindaci di comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, continua a sanzionare con una semplice incompatibilità la posizione dei Presidenti delle Regioni.

Osserva, al riguardo, come le considerazioni svolte dal deputato Bodega appaiano senz'altro meritevoli di apprezzamento nella prospettiva di auspicabili future modifiche legislative volte a disciplinare la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Fa presente, tuttavia, che esse non sono apparse al Comitato sufficienti per escludere un giudizio in termini di ineleggibilità, e ciò sulla base del chiaro disposto di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, essendo l'interessato rimasto in carica come sindaco di Lecco per quasi un mese oltre il termine entro cui avrebbe dovuto dimettersi. Inoltre, l'argomento secondo cui si sarebbe comunque prodotta la decadenza dalla carica di sindaco con l'accettazione della candidatura non tiene conto del fatto che tale previsione ha natura eminentemente sanzionatoria in quanto è finalizzata a rimuovere comunque d'ufficio una situazione che, in quanto protrattasi oltre il termine di legge, era comunque già idonea a determinare l'ineleggibilità. Si può infine osservare che il mutato contesto elettorale, se ha affievolito notevolmente il rapporto elettori-eletti, non ha tuttavia fatto venir meno il rischio di *captatio benevolentiae*, ma ne ha semmai mutato il significato, nel senso che, pur non potendo esercitare direttamente una influenza sulle scelte degli elettori a diretto vantaggio della propria candidatura, il titolare di una carica elettiva può anche oggi continuare ad esercitare una influenza indiretta di cui potrebbe risultare in ultima istanza beneficiaria la lista in cui intende candidarsi.

Per quanto riguarda, poi, il ricorso presentato il 24 luglio 2006 da Angelo Paffumi (candidato primo dei non eletti della lista Lega nord-Movimento per l'Autonomia nella XXV circoscrizione Sicilia 2), con esso si chiede che sia dichiarata l'ineleggibilità del deputato Sebastiano Neri (proclamato il 19 luglio 2006 in subentro al dimissionario deputato Leanza), anche in questo caso in relazione all'asserita violazione dell'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico n. 361 del 1957 e dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge n. 22 del 2006, in quanto il deputato Neri non risulta essersi dimesso dalla carica sindaco del comune di Lentini entro il termine previsto dal citato articolo 3-bis del decreto legge n. 1 del 2006, avendo al contrario (come risulta da documentazione allegata dal ricorrente) continuato ad esercitare le funzioni inerenti al suo ufficio di sindaco anche in data successiva al 5 febbraio 2006.

Il Comitato ha svolto l'istruttoria in contraddittorio, acquisendo le controdeduzioni del deputato Neri ed ascoltandolo nella riunione del 12 ottobre 2006. Il principale argomento utilizzato dal deputato Neri per argomentare la non riconducibilità della propria posizione alla fattispecie di ineleggibilità che gli viene contestata è quello relativo alla decorrenza degli effetti di una sentenza del Tribunale civile di Siracusa che, in data 26 febbraio 2006, ne ha dichiarato la decadenza dalla carica di sindaco di Lentini per incompatibilità con la carica di deputato all'Assemblea regionale siciliana. A giudizio del deputato Neri, infatti, si sarebbe trattato di una sentenza di mero accertamento della sua decadenza che, pur emessa in data 26 febbraio 2006 (ossia in data posteriore alla data entro cui avrebbe dovuto dimettersi da sindaco ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 1 del 2006), avrebbe fatto retroagire i propri effetti a far data dal 25 novembre 2005, ossia alla scadenza del decimo giorno successivo alla notifica dell'azione popolare contro di lui intentata ai sensi degli articoli 69 e 70 del testo unico n. 267 del 2000. Secondo il

deputato Neri, in quanto sentenza di mero accertamento (cioè dichiarativa) di uno *status*, e non costitutiva, la pronuncia del Tribunale di Siracusa avrebbe quindi comportato la sua decadenza da sindaco in tempo utile per considerare rimossa la situazione di ineleggibilità, restando gli atti posti in essere *medio tempore* (e successivamente al 5 febbraio 2006) riconducibili alla figura del funzionario di fatto.

Al riguardo, osserva che l'asserito carattere dichiarativo, e non costitutivo, della sentenza del Tribunale civile di Siracusa – che il deputato Neri afferma essere stata una sentenza di mero accertamento di *status* e, come tale, produttiva di effetti retroattivi – non è stato ritenuto dal Comitato argomento sufficiente al fine di ritenere rimossa la situazione di ineleggibilità in cui il deputato Neri è venuto a trovarsi. Infatti, la dichiaratività degli effetti di una sentenza di accertamento può avere senz'altro rilievo con riferimento agli effetti civilistici – ad esempio, in materia di estensione temporale del danno risarcibile – che da una dichiarazione di decadenza possono farsi discendere. Più problematica appare invece la possibilità di ammettere che una sentenza di mero accertamento produca una decadenza *ex tunc* da una carica elettiva: da un lato, è vero, infatti, che l'articolo 69 del testo unico n. 267 del 2000 definisce l'azione popolare di cui al successivo articolo 70 come « azione di accertamento » (con ciò lasciando intendere che si tratti effettivamente di azione volta all'ottenimento di una sentenza dichiarativa e non costitutiva); dall'altro, però, appare dubbia la configurabilità di pronunce giudiziarie dichiarative con effetti *ex tunc* di una decadenza da una carica elettiva. Il mantenimento delle cariche elettive (al pari dell'accesso alle stesse) costituisce, infatti, diretta espressione del diritto elettorale passivo riconosciuto ad ogni cittadino dall'articolo 51 della Costituzione (a differenza degli uffici pubblici non elettivi cui pure ogni cittadino può accedere). Pertanto – in ragione del divieto di interpretazione estensiva o analogica dei limiti ai diritti elettorali – una sentenza che pro-

nunci la decadenza dalla carica elettiva di sindaco per incompatibilità con la carica di deputato regionale siciliano, proprio perché incidente sui diritti elettorali passivi del sindaco dichiarato decaduto, non dovrebbe poter estendere i suoi effetti temporali oltre quanto necessario per rimuovere la situazione di incompatibilità (e la cui rimozione rappresenta l'esclusiva finalità della dichiarazione giudiziale di decadenza).

In ogni caso, pur ammettendo che la sentenza del Tribunale di Siracusa abbia prodotto la decadenza *ex tunc* del deputato Neri dalla carica di sindaco di Lentini, rilievo decisivo assume, al fine di considerare non utilmente rimossa la situazione di ineleggibilità, la circostanza che lo stesso deputato Neri non si è comunque astenuto « da ogni atto inerente all'ufficio rivestito » e non ha provveduto alla formale presentazione delle dimissioni, così come gli imponeva l'articolo 7, quarto comma, del testo unico n. 361 del 1957, avendo al contrario adottato in qualità di sindaco, anche dopo la data del 5 febbraio 2006, atti di varia natura (tra i quali uno volto a disporre l'istruttoria, ai fini dell'approvazione da parte del consiglio comunale, su una richiesta di variante al piano regolatore generale).

In conclusione, la rimozione della causa di ineleggibilità era un onere che gravava interamente a carico dell'interessato, il quale avrebbe dovuto materialmente, e non solo formalmente, cessare dalle funzioni per scelta spontanea – attraverso, cioè, l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni – e non passivamente attendere che la decadenza gli fosse imposta in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il ricorso e l'esposto avverso l'eleggibilità del deputato Mistrello Destro (il primo presentato da Michela Vittoria Brambilla, candidata prima dei non eletti della lista Forza Italia nella VII circoscrizione Veneto 1, ed il secondo da Emanuela Lavezzo, elettrici), entrambi fanno riferimento all'asserita violazione dell'articolo 10, primo comma, n. 1, del

testo unico n. 361 del 1957, in ragione della carica ricoperta all'atto della candidatura dal deputato Mistrello Destro di presidente della Società delle Autostrade di Venezia e Padova s.p.a., ossia di società vincolata con lo Stato per concessione amministrativa di notevole entità economica. Nell'ambito dell'istruttoria in contraddittorio svolta dal Comitato il deputato Mistrello Destro – che ha formulato controdeduzioni ed è stata ascoltata dal Comitato nella riunione del 12 ottobre 2006 – ha, tra l'altro, osservato che l'interpretazione letterale dell'articolo 10 del testo unico n. 361 del 1957 dovrebbe indurre a ritenere che l'ineleggibilità è prevista solo per quei soggetti che siano titolari o rappresentanti legali di società private (ossia a prevalente partecipazione di capitale privato) e non anche di società a capitale pubblico, tra le quali deve essere ricompresa la Società delle Autostrade di Venezia e Padova, il cui Statuto prevede espressamente che « gli Enti pubblici soci dovranno mantenere la piena ed effettiva disponibilità di almeno il 51 per cento azionario » e che per cinque anni dall'introduzione di tale clausola (ossia dal 4 luglio 2005, data in cui è stato approvato lo Statuto) è vietato il trasferimento delle azioni che comporti il venir meno della predetta percentuale. Inoltre, il deputato Mistrello Destro ha controdedotto che la concessione di costruzione e gestione di cui è titolare la Società Autostrade di Venezia e Padova è stipulata con l'ANAS e non direttamente con lo Stato.

Al riguardo, osserva che l'ANAS ha come socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è sottoposta al controllo e alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle Infrastrutture. Sotto questo profilo appare pertanto infondato il rilievo secondo cui il rapporto di concessione, in quanto instaurato con l'ANAS, non sarebbe riconducibile allo Stato, posto che l'ANAS è una società che gestisce, per conto dello Stato, la rete stradale e autostradale italiana di interesse nazionale. Quanto alla natura privata della società, la società Autostrade di Venezia e Padova è una società che (sebbene a

prevalente partecipazione pubblica) opera con strumenti di diritto privato. Peraltro, l'articolo 10 del testo unico sembra doversi interpretare nel senso che le società concessionarie la cui rappresentanza legale è causa di ineleggibilità siano soltanto quelle private in senso sostanziale e non solo quanto a forma societaria. Del resto, il successivo n. 2 dell'articolo 10 del testo unico si riferisce espressamente a società e imprese volte al profitto di privati ed il n. 3 della stessa disposizione rinvia genericamente alle « società e imprese di cui ai nn. 1 e 2 », lasciando intendere che si tratti di un'unica fattispecie di società principalmente rivolte al profitto di privati: finalità, questa, che viceversa non sembra ricorrente nel caso della società Autostrade di Venezia e Padova, proprio in ragione della prevalente presenza nel suo pacchetto azionario di capitali pubblici.

Il Comitato ha, inoltre, preso atto che dai precedenti in materia (a cominciare da quello registratosi nella X legislatura con riferimento alla posizione del deputato D'Angelo) si trae conferma del completo sfavore della giurisprudenza parlamentare per l'articolo 10 del testo unico nonché del fatto che si sia affermata una forma di conversione tra le norme sull'ineleggibilità e quelle sull'incompatibilità, in considerazione della scarsa chiarezza e distinzione legislativa tra le fattispecie di cariche « economiche » cui si riferiscono il citato articolo 10 e l'articolo 2 della legge n. 60 del 1953. Pertanto, tenuto conto delle predette difficoltà di inquadramento nella fattispecie di cui all'articolo 10, n. 1, del testo unico della posizione del deputato Mistrello Destro e della giurisprudenza parlamentare in materia, il Comitato ha convenuto di escludere la sussistenza di ineleggibilità a carico del deputato Mistrello Destro e di considerare invece la posizione della stessa come riconducibile alla causa di incompatibilità con il mandato parlamentare di cui all'articolo 2 della legge n. 60 del 1953.

Per quanto riguarda l'esposto avverso l'eleggibilità del deputato Berlusconi, ricorda che la Giunta delle elezioni si è già occupata della questione nelle tre prece-

denti legislature (seduta del 20 luglio 1994, XII legislatura; seduta del 17 ottobre 1996, XIII legislatura; seduta del 18 aprile 2002, XIV legislatura). In tutti i casi la Giunta deliberò di archiviare i reclami presentati ritenendoli infondati. Nella seduta del 18 aprile 2002 si evidenziò che in materia di diritti soggettivi pubblici e in particolare di elettorato passivo non sono consentite – nel vigente ordinamento – interpretazioni estensive e che l'espressione « in proprio », di cui alla norma di legge, non si riferisce al fenomeno delle società e non può essere richiamata nei casi di partecipazioni azionarie indirette. Pertanto, la Giunta delle elezioni in tutte e tre le precedenti legislature ha preso atto dell'insussistenza di ineleggibilità in considerazione dell'assenza di titolarità in proprio della posizione giuridica interessata dalla norma. Il Comitato ha pertanto convenuto sull'opportunità di ribadire il consolidato orientamento anche in merito all'esposto presentato all'inizio della XV legislatura avverso l'eleggibilità del deputato Berlusconi, proponendo alla Giunta di confermare il giudizio espresso sulla questione nelle tre precedenti legislature.

In conclusione, per le ragioni indicate, il Comitato – sottolineata la complessità e la delicatezza delle questioni concernenti le ineleggibilità e rilevato che talune difficoltà applicative delle relative disposizioni di legge suggeriscono un intervento del legislatore diretto a razionalizzare l'intera materia, in modo da eliminare gli spazi di non univoca interpretazione – propone alla Giunta:

di accertare la ineleggibilità del deputato Lorenzo Bodega, deliberando pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del regolamento della Giunta, la contestazione dell'elezione del predetto deputato;

di accertare la ineleggibilità del deputato Sebastiano Neri, deliberando pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del regolamento della Giunta, la contestazione dell'elezione del predetto deputato;

di archiviare per infondatezza il ricorso e l'esposto avverso l'eleggibilità del deputato Giustina Mistrello Destro e di accertare contestualmente, ai sensi dell'articolo

2 della legge n. 60 del 1953, l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica, dalla stessa ricoperta, di presidente della Società Autostrade di Venezia e Padova;

di prendere atto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, dell'eleggibilità del deputato Silvio Berlusconi, archiviando per infondatezza l'esposto presentato.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in occasione dell'ultima riunione del Comitato, si è convenuto sull'opportunità che, dopo la relazione del coordinatore del Comitato, la discussione in Giunta sia rinviata alla prossima seduta.

Felice BELISARIO (IdV) tiene a precisare, con riferimento al deputato Giustina Mistrello Destro, di essere contrario all'accertamento di una mera incompatibilità, ritenendo che sussista invece una situazione di vera e propria ineleggibilità.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto della precisazione del deputato Belisario.

Comunicazioni del Presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la relazione per la verifica dei poteri per la IV Circoscrizione Lombardia 2, di cui è relatore il deputato Franco Russo, già prevista per oggi e successivamente rinviata, avrà luogo nella prossima seduta della Giunta, unitamente alla relazione per la verifica dei poteri per la XXVI Cir-

scrizione Sardegna, di cui è relatore il deputato Gregorio Fontana.

Avverte, inoltre, che - risultando il deputato Antonio Pezzella momentaneamente impossibilitato a svolgere le funzioni di relatore per la VII Circoscrizione Veneto 1 - svolgerà in sua vece le funzioni di relatore per la predetta circoscrizione.

Emerenzio BARBIERI (UDC) chiede che la relazione per la verifica dei poteri per la VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige, di cui è relatore, sia anch'essa calendarizzata nella prossima seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, apprezza le circostanze, avverte che la Giunta sarà nuovamente convocata martedì 7 novembre 2006, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, per le relazioni di verifica dei poteri nelle Circoscrizioni Lombardia 2, Trentino-Alto Adige e Sardegna e giovedì 9 novembre 2006, un'ora prima dell'inizio della seduta antimeridiana dell'Assemblea, per il seguito dell'esame dei ricorsi in materia di ineleggibilità.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 ottobre 2006.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 16.